



COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI**

(Legge n. 147 del 27/12/2013, art. 1, comma 668)

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/02/2018 e
modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del*

INDICE

SEZIONE I - Norme generali	3
ART. 1 - Istituzione della tariffa.....	3
ART. 2 - Definizioni	4
ART. 3 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	5
ART. 4 - Soggetti passivi	6
ART. 5 - Superfici soggette a tariffa.....	7
ART. 6 - Superfici non soggette a tariffa.....	8
ART. 7 - Comunicazione	9
ART. 8 - Fatturazione e riscossione	10
ART. 9 - Attività di controllo, reclami e controversie	11
ART. 10 - Rimborsi e recuperi	12
ART. 11 - Sanzioni.....	13
SEZIONE II - Modalità di applicazione	14
ART. 12 - Determinazione e articolazione della tariffa.....	14
ART. 13 - Trasmissione delle banche dati.....	15
ART. 14 - Periodi di applicazione della tariffa.....	16
ART. 15 - Corrispettivo per le differenti categorie di utenza	16
ART. 16 - Tariffa giornaliera.....	19
ART. 17 - Tributo provinciale.....	19
ART. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche	19
ART. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche.....	21
ART. 20 - Ulteriori riduzioni	23
ART. 21 - Pluralità di riduzioni e agevolazioni	24
ART. 22 - Sostituzione del Comune all'utenza per il pagamento della tariffa.....	24
SEZIONE III - Disposizioni transitorie e finali	24
ART. 23 - Disposizioni transitorie e finali	24
ALLEGATO 1	26
ALLEGATO 2	28
ALLEGATO 3	30

SEZIONE I - Norme generali

ART. 1 - Istituzione della tariffa

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 466/1997, disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione della tariffa corrispettiva puntuale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani - nel seguito congiuntamente denominati rifiuti urbani -, istituita e applicata in luogo della TARI ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 commi 667 e 668 della Legge 147/2013, della L.R. 16/2015, del D.M. 20 aprile 2017, del D.P.R. 158/1999 e delle normative collegate.
2. La tariffa di cui al comma precedente assicura la copertura integrale dei costi relativi quale corrispettivo del servizio reso per la gestione dei rifiuti urbani ivi compresi i costi di gestione amministrativa della tariffa, delle attività di controllo, riscossione, contenzioso, accantonamento per perdita su crediti nonché i crediti inesigibili al netto del relativo fondo e gli scostamenti di gettito rispetto al PEF (Piano Economico Finanziario) redatto dal soggetto gestore e approvato dalla competente Autorità d'Ambito.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto dal soggetto gestore - nel seguito denominato semplicemente Gestore - individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - nel seguito denominata Atersir -, secondo le modalità indicate nella Convenzione stipulata fra gli stessi.
4. Atersir, in applicazione della L.R. 23/2011, svolge le proprie funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani e in particolare è competente per:
 - a) fissare i costi unitari del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in omogeneità fra i territori comunali degli ambiti provinciali;
 - b) assumere le deliberazioni in materia di regolamentazione della tariffa avente natura di corrispettivo;
 - c) assumere le deliberazioni in materia di Piani Finanziari per il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati agli urbani.
5. La tariffa e i relativi parametri di calcolo sono annualmente determinati da Atersir nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento sulla base della produzione di rifiuti urbani e del servizio reso a copertura integrale del Piano Economico Finanziario predisposto dal Gestore.
6. Gli utenti del servizio sono tenuti all'utilizzo esclusivo delle attrezzature messe a disposizione dal Gestore per l'esecuzione del servizio.
7. La tariffa è applicata *pro die* per anno solare.
8. La tariffa è articolata, in relazione ai costi e agli standard di servizio, in categorie di utenza domestica e non domestica.
9. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare ai costi individuati all'allegato I del D.P.R. 158/1999, e da una parte variabile, determinata in relazione alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
10. La tariffa è applicata e riscossa dal Gestore come previsto dall'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione di cui al comma 3 e

del regolamento disciplinante lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato dalla competente Autorità.

11. La tariffa, in quanto controprestazione patrimoniale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è soggetta a IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972 nonché all'applicazione del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia, limitatamente alle disposizioni oggetto di riserva di legge e alle disposizioni non incompatibili con la natura patrimoniale della tariffa, alla vigente normativa sulla TARI.
12. Qualora non sia tecnicamente fattibile o economicamente sostenibile una suddivisione dei singoli conferimenti tra diverse utenze che conferiscono in uno stesso punto di raccolta, ovvero in particolari situazioni di produzione di rifiuti o di localizzazione delle utenze, ove pertanto non sia possibile una corrispondenza certa tra soggetto che conferisce e quantitativi di rifiuti raccolti, in luogo della tariffa puntuale corrispettiva potrà essere applicata dal Gestore una tariffa corrispettiva interamente presuntiva, ai sensi del D.P.R. 158/1999.

ART. 2 - Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

1. Tariffa corrispettiva Puntuale: il modello di tariffa commisurata al servizio reso di gestione dei rifiuti urbani che assicura la copertura integrale dei costi indicati nel PEF approvato dalla competente Autorità;
2. locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
3. aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
4. utenze: unità immobiliari, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili a qualsiasi titolo a una persona fisica o giuridica ovvero a un utente;
5. utente: persona fisica o giuridica che possiede o detiene a qualsiasi titolo una o più utenze;
6. utenti domestici: i soggetti che occupano, conducono o detengono locali o aree scoperte adibite a civile abitazione;
7. utenti non domestici: i soggetti che occupano, conducono o detengono locali o aree scoperte diverse da quelle adibite a civile abitazione, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
8. pertinenze dell'utenza domestica: locali o aree scoperte classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse - senza fine di lucro) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) e ubicati a un indirizzo non diverso da quello dell'immobile costituente abitazione principale della medesima utenza domestica.

ART. 3 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini dell'applicazione della tariffa e della gestione del servizio i rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184 comma 3 lettere a), b), d), e) ed f) del D.Lgs. 152/2006 che rispettano le condizioni indicate ai successivi punti a) e b):
 - a) con composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti domestici o comunque costituiti da manufatti e materiali specificati nella tabella riportata all'Allegato 1 (deve essere contemporaneamente verificata la corrispondenza fra la merceologia della colonna Descrizione e l'individuazione tramite codici EER della colonna successiva) tenuto conto che le merceologie indicate nella colonna Descrizione sono comprensive anche di quelle di cui al punto 1.1.1 della Delibera C.I. del 27 Luglio 1984;
 - b) fino a una soglia quantitativa di produzione complessiva annua, al di sopra della quale detti rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali, pari a

2 x Kd x Superficie

dove per Superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati e Kd è l'indice di produzione dei rifiuti assimilati (espresso in kg/mq) di ciascuna attività produttiva, fissato da Atersir in conformità col metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27/04/99 n. 158.

2. Sono assimilati i rifiuti vegetali (EER 20 02 01) costituiti da sfalci, potature, foglie e altri residui vegetali prodotti dalle imprese di "manutenzione del verde" a seguito dell'attività effettuata su aree pubbliche o private del Bacino tariffario e purché i rifiuti siano conferiti al servizio pubblico del Bacino medesimo.
3. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui all'art. 184 comma 3 lettera h) del Dlgs. 152/2006, definiti rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 2 lettera g) del D.P.R. 254/2003.
4. Il limite quantitativo di cui al precedente comma 1 può essere superato esclusivamente se la maggior produzione è specificata in apposita richiesta presentata in forma scritta ed a patto che il Gestore ne autorizzi il conferimento avendo adottato le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.
5. Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti anche se corrispondenti ai criteri individuati nei precedenti commi:
 - a) i rifiuti di cui al comma 1 lettera a) per la quota parte eccedente la soglia quantitativa indicata al comma 1 lettera b);
 - b) i contenitori vuoti di fitofarmaci anche bonificati;
 - c) i teli agricoli di copertura e pacciamatura;
 - d) i rifiuti speciali pericolosi;
 - e) i rifiuti provenienti dagli immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre non aperte al pubblico, ad esclusione dei rifiuti corrispondenti ai criteri individuati nel precedente comma 1 se provenienti dagli spazi destinati alla vendita di prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività;

- f) i RAEE professionali come definiti dall'art. 4 comma 1 lettera m) del D.Lgs. 49/2014;
 - g) i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, regolamentati dal D.Lgs. 182/2003;
 - h) i sottoprodotti di origine animale e disciplinati dal Regolamento (CE) 1069/2009;
 - i) i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno del territorio di competenza;
 - j) i rifiuti provenienti da demolizione e/o costruzioni edilizie prodotti da attività diverse da quelle domestiche.
6. I produttori dei rifiuti di cui al comma 5 sono tenuti a distinguere i loro flussi da quelli dei rifiuti urbani e assimilati al fine della loro distinta gestione come previsto dalla normativa vigente.

ART. 4 - Soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta, con vincolo di solidarietà, da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo e anche di fatto possiede, detiene, occupa o conduce locali o aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti sul territorio comunale.
2. Nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tariffario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
3. I locali e le aree sono classificati, in base all'uso, in utenze domestiche oppure non domestiche.
4. Per le utenze cedute a utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni nel corso dell'anno solare (c.d. cessioni occasionali) la tariffa è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione e superficie) anche per il periodo di cessione occasionale dell'immobile. In caso di sublocazione la tariffa è dovuta dal conduttore principale titolare del contratto di locazione pluriennale.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i soggetti di cui al comma 1 sono, a titolo esemplificativo, come di seguito individuati:
 - a) per le utenze domestiche residenti: i residenti;
 - b) per le utenze domestiche non residenti locate o concesse per uso non occasionale: il locatario o il concessionario;
 - c) per le rimanenti utenze domestiche non residenti: il proprietario;
 - d) per le utenze non domestiche: il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
6. Non rilevano eventuali patti di traslazione dell'obbligazione tariffaria a soggetti diversi da quelli di cui al presente articolo.
7. Ai sensi dell'art. 33 bis del decreto legge 248/2007, la tariffa non si applica agli istituti scolastici statali. Le somme per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e

smaltimento dei rifiuti urbani corrisposte annualmente dal Ministero della Pubblica Istruzione al Comune sono versate dal medesimo al Gestore, da quest'ultimo comunicate a Atersir e sono detratte dai costi del Piano economico finanziario del servizio dell'anno successivo a quello della loro erogazione.

8. Parti comuni di abitazioni condominiali. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condomini che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza. Le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore. Previa specifica previsione inserita nella delibera di approvazione delle tariffe, a tali utenze può essere applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti. È responsabilità dell'amministratore di condominio presentare al Gestore l'elenco dei condomini che detengono od occupano aree e spazi comuni in via esclusiva, salva la possibilità di addebitare agli stessi soggetti i costi dei servizi fruiti.
9. **Locatari non in regola.** Ad integrazione di quanto disposto al precedente comma 5, nel caso in cui in un'abitazione nessuno abbia posto la residenza né presentato la comunicazione di cui al successivo art. 7, la tariffa è dovuta dal possessore dei locali.
10. **Attività ricettive in genere.** Per i rifiuti prodotti in locali destinati ad attività ricettiva (residence, agriturismo, affittacamere e simili, aventi specifica autorizzazione rilasciata dal competente ufficio), la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

ART. 5 - Superfici soggette a tariffa

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, compresi i locali di servizio, anche se interrati o separati dal corpo principale del fabbricato (ad esempio: soffitte, cantine, garage, lavanderia, portici, serre pavimentate, disimpegni ecc.), a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale (come tettoie, balconi, terrazzi);
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre, sagre, manifestazioni e attività similari.
2. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano nelle cat. A, B, C, fino alla data di completa attuazione delle operazioni di allineamento tra i dati catastali e la numerazione civica previsto dal comma 647 della Legge 147/2013, la superficie tariffabile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della tariffa decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013.

Successivamente a tale data la superficie tariffabile sarà pari all'80% di quella catastale. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie tariffabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire nella comunicazione di cui all'art. 7 l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano in sede di prima applicazione le superfici già dichiarate o accertate. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie tariffabile è quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23/03/1998 n. 138 oppure quella calpestabile su comunicazione dell'utente in risposta all'accertamento allegando la planimetria catastale dell'immobile.

3. Nelle unità immobiliari a carattere residenziale, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, si applica una tariffa per l'attività ed una per l'abitazione, attribuendo a ciascuna di esse la quota parte di superficie di competenza; se non è possibile distinguere la superficie utilizzata per l'attività, si applica la tariffa dell'abitazione.

ART. 6 - Superfici non soggette a tariffa

1. Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani per la loro natura, ovvero per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità, qualora tali circostanze siano indicate nella comunicazione di attivazione o di variazione dell'occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. A titolo esemplificativo, non sono pertanto soggetti a tariffa:
 - a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri;
 - b. le utenze domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi;
 - c. le utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, prive di qualsiasi allacciamento ai servizi pubblici e contemporaneamente prive di arredi, attrezzature e macchinari;
 - d. gli immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura (come a titolo esemplificativo e non esaustivo i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, le superfici adibite a barchesse, i fienili, le stalle, le serre non aperte al pubblico per l'esposizione delle piante), con esclusione della parte abitativa della casa colonica e delle aree commerciali ed amministrative, quali, a titolo di esempio, gli spazi destinati alla vendita dei prodotti al dettaglio, alla

somministrazione e alla ricettività (bed and breakfast, agriturismi e attività similari);

- e. le superfici non chiuse con strutture fisse, quali terrazzi, balconi esterni al profilo dell'edificio, porticati, ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;
- f. i solai, i sottotetti, le soffitte, i soppalchi e simili, limitatamente alla parte con altezza non superiore ad 1,50 metri;
- g. le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in modo esclusivo e per le quali non venga richiesto apposito servizio;
- h. le aree scoperte pertinenziali o accessorie di abitazioni, quali giardini, orti, cortili e viali;
- i. le aree scoperte non operative di utenze non domestiche, quali parcheggi, aree di accesso o di manovra, ad esclusione delle aree adibite a parcheggio a pagamento non appartenenti a pubblica viabilità e gestite da società che ne fanno la loro attività principale;
- j. per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- k. i locali ove non si abbia di regola la presenza umana, quali centrali termiche e di condizionamento, cabine di verniciatura, cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifero, forni e locali di essiccamento e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, cisterne, silos verticali e orizzontali in genere;
- l. le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati, le aree destinate esclusivamente allo stoccaggio in cumuli di rinfuse di materiali inerti o in piccola pezzatura;
- m. le superfici riservate alle attività religiose limitatamente ai luoghi di preghiera;
- n. le superfici coperte o scoperte riservate allo svolgimento di attività sportive. Restano invece soggette le superfici adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- o. le unità immobiliari inabitabili o inagibili e di fatto non utilizzate purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione, conduzione o detenzione;
- p. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori alla data di inizio dell'occupazione. Le superfici restano soggette a tariffa in caso di occupazione dei locali oggetto di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia;
- q. parti di superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali alla cui gestione sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi

produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, all'intera superficie su cui l'attività è svolta, esclusi uffici, magazzini e servizi, si applicano le percentuali di abbattimento indicate nella delibera di approvazione della Tariffa, che indica anche le categorie di utenze non domestiche che possono richiedere questa riduzione. La riduzione della superficie assoggettabile a tariffa si applica dalla data di presentazione della richiesta da parte dell'utente, corredata da idonea documentazione comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia. L'utente è tenuto a comunicare la cessazione dei presupposti nel termine di cui all'art. 7;

- r. i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati a locali ed aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili;
- s. superfici dei locali ove avviene esclusivamente la lavorazione/preparazione della carne e del pesce.

2. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione ai sensi del presente articolo, la tariffa verrà applicata presuntivamente per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e altri eventuali oneri laddove dovuti.

ART. 7 - Comunicazione

1. Il soggetto passivo deve presentare al Gestore la comunicazione di attivazione e quella di variazione o cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree assoggettabili a tariffa entro 30 giorni dal loro insorgere, utilizzando i moduli predisposti dal Gestore e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Se la comunicazione di cessazione o di variazione (nel caso in cui questa comporti una riduzione della tariffa) è presentata oltre il termine, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione/variazione. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata tramite telefax e indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero a occupare o condurre i locali già assoggettati a tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa.
2. L'obbligo di presentazione della comunicazione di variazione ricorre in tutti i casi di modifica dei dati dichiarati; per le utenze domestiche residenti non sono da dichiarare i cambiamenti di composizione dei nuclei familiari in quanto direttamente rilevabili dall'anagrafe comunale e, conseguentemente, la tariffa viene adeguata d'ufficio dalla data di variazione anagrafica, trasmessa dal Comune al Gestore.

3. Le comunicazioni hanno effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.
4. La tariffa decorre nei termini di cui al successivo art. 14; in caso di variazione, la tariffa viene adeguata dalla data di variazione accertata.
5. In caso di presentazione della comunicazione di cessazione dell'occupazione o conduzione entro il termine sopra stabilito, l'interruzione dell'applicazione della tariffa decorre dal giorno successivo alla data di cessazione indicata. In questo caso la tariffa è comunque dovuta per il periodo in cui sia dimostrata la prosecuzione del conferimento al servizio pubblico, salvo che per il periodo assolto dall'utente subentrante.
6. La comunicazione deve contenere gli elementi necessari per la corretta individuazione e applicazione della tariffa, quali:
 - a) per le utenze domestiche: le generalità dell'intestatario dell'utenza e l'elenco degli occupanti;
 - b) per le utenze non domestiche: la ragione sociale o denominazione, l'attività prevalente e il relativo codice ISTAT, la sede principale o legale, le generalità del titolare o legale rappresentante;
 - c) per tutte le utenze: l'ubicazione dell'immobile con indicazione del numero civico esterno e di quello interno se esistente, superficie e destinazione dei locali e delle aree;
 - d) la data di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o conduzione;
 - e) gli estremi catastali dell'immobile e le relative planimetrie catastali.
7. Il Gestore inizialmente acquisisce dal Comune gli archivi informatici e cartacei necessari all'applicazione della tariffa (Anagrafe, TARI ecc.); gli utenti non sono pertanto tenuti a presentare nuove comunicazioni per effetto del passaggio dal regime di TARI a quello corrispettivo.
8. Il Gestore trasmette al Comune le informazioni aventi rilevanza sul periodo di applicazione del precedente regime di TARI e, reciprocamente, assume dal Comune le informazioni rilevanti per l'applicazione della tariffa.

ART. 8 - Fatturazione e riscossione

1. Il Gestore provvede all'emissione delle fatture per l'addebito della tariffa e alla conseguente riscossione nelle forme e nei modi consentiti dalla normativa vigente.
2. La fattura deve indicare, in modo chiaro e comprensibile, l'articolazione, i parametri, le modalità applicative e di calcolo della tariffa nonché le riduzioni applicate.
3. Le fatture sono inviate:
 - a) per le utenze domestiche residenti, all'intestatario della comunicazione di utilizzo del servizio ovvero, in mancanza di tale comunicazione, all'intestatario della scheda famiglia anagrafica;
 - b) per le utenze domestiche non residenti, all'intestatario della comunicazione di utilizzo del servizio;
 - c) per le utenze non domestiche, alla ditta o alla società intestataria della comunicazione di utilizzo del servizio.
4. Annualmente il Gestore definisce il ciclo di emissione della fatturazione con frequenza omogeneamente distribuita nell'arco dell'anno e prevedendo almeno 2 fatture oltre

all'eventuale conguaglio. La riscossione del servizio relativo alle occupazioni temporanee di locali e aree pubbliche o di uso pubblico può avvenire tramite un'unica fattura.

5. L'utente potrà effettuare il pagamento della fattura:
 - a) presso gli uffici postali;
 - b) tramite domiciliazione bancaria o postale;
 - c) presso sportelli bancari
 - d) negli altri modi indicati nella fattura.
6. Al fine di conseguire un più razionale e omogeneo sistema di riscossione, l'addebito della tariffa può avvenire contestualmente a importi relativi ad altri servizi svolti dal Gestore a beneficio del medesimo utente con specificazione in fattura dell'importo relativo a ciascun servizio.
7. Il pagamento delle fatture deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato, che è in ogni caso non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della fattura. Il Gestore invia la fattura almeno 10 giorni solari prima della scadenza. Salvo il caso di domiciliazione bancaria o postale, a fronte di segnalazione dell'utente comprovata dalle verifiche del Gestore, qualora la fattura fosse stata recapitata a meno di 7 giorni solari dalla scadenza, la stessa sarà posticipata di 15 giorni solari. Il Gestore provvede al recupero dei crediti e alla riscossione coattiva nei modi di legge, secondo quanto stabilito al successivo art. 10.
8. Per importi superiori a 50 Euro, è ammessa la rateizzazione del pagamento delle fatture. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente entro la scadenza della fattura, di persona presso gli sportelli del Gestore o tramite richiesta scritta. Le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (nel seguito: tasso "BCE"), maggiorati di 3,5 punti %li, calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. Le modalità e i tempi di dilazione dovranno essere concordati con il Gestore.

ART. 9 - Attività di controllo, reclami e controversie

1. Il Gestore svolge le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa e controlla i dati contenuti nelle comunicazioni.
2. Il Gestore può effettuare verifiche e controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportuni. Al riguardo il Gestore può utilizzare dati ottenuti da enti pubblici, accedere su autorizzazione dell'utente a locali e aree occupati o condotti, richiedere all'utente l'esibizione o trasmissione di atti o documenti (certificati CCIAA, planimetrie catastali ecc.). In caso di provata mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla rilevazione, il Gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici stabilite dal codice civile. In attuazione e nel rispetto del principio di leale cooperazione istituzionale, Comune e Gestore procederanno, secondo modalità concordate tra le parti e senza alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale, all'interscambio di dati e/o elementi utili allo svolgimento delle rispettive attività istituzionali.
3. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che si intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui riscontrasse elementi discordanti con l'esito della verifica del Gestore

l'utente può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

4. L'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della tariffa avanzando eventuali reclami motivati. Il Gestore risponde entro 30 giorni dalla richiesta dell'utente.
5. I reclami possono essere avanzati dall'utente esclusivamente in forma scritta, avvalendosi anche delle proprie forme associative.
6. Per la soluzione di controversie che non abbiano già trovato composizione a seguito di reclamo, l'utente può avvalersi delle procedure di conciliazione presso la CCIAA o il Giudice di Pace, ferma restando la possibilità di ricorrere nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

ART. 10 - Rimborsi e recuperi

1. In caso di fatturazione di somme non dovute, il Gestore invia all'utente la rettifica di fatturazione e rimborsa le somme versate e non dovute. Il rimborso è effettuato nei 50 giorni successivi all'invio della rettifica mediante l'emissione di un assegno bancario non trasferibile (FAD) riscuotibile secondo le modalità indicate nella comunicazione oppure mediante compensazione di eventuali situazioni debitorie oppure tramite bonifico in caso di utenti con domiciliazione dei pagamenti presso un istituto creditore o ancora mediante compensazione nella fattura successiva in caso di importi inferiori a € 20. Previo specifico accordo con l'utente, il Gestore potrà procedere alla compensazione nella fattura successiva anche per importi superiori a € 20. Errori di fatturazione in difetto non danno luogo ad alcun indennizzo. Nei casi di fatturazione di somme non corrette per errori di fatturazione, applicazione di riduzioni previste dal regolamento e ritardi nella trasmissione al Gestore dei dati anagrafici comunali, non saranno riconosciuti indennizzi in favore dell'utente e si procederà alle dovute rettifiche nelle fatturazioni successive ovvero al rimborso.
2. L'utente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute con retroattività non superiore a 5 anni dalla data di presentazione della relativa istanza. Il Gestore provvede, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di rimborso, a inviare la rettifica di fatturazione o a comunicare il diniego dell'istanza stessa all'utente; in caso di accettazione dell'istanza, il rimborso è effettuato con le modalità previste al comma precedente. Le istanze di rimborso non danno diritto all'utente di differire o sospendere i pagamenti.
3. Il recupero della tariffa o quota parte di tariffa di competenza di un determinato anno solare non fatturata per cause non imputabili all'utente può essere effettuato con fatturazione successiva, senza applicazione di penalità e interessi, entro i 5 anni successivi a quello di competenza.
4. Qualora l'utente non effettui il pagamento della fattura nel termine indicato o lo effettui parzialmente, è considerato moroso. Il Gestore, trascorsi inutilmente 20 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura, invia all'utente tramite posta ordinaria o raccomandata semplice apposito sollecito in cui indica il termine ultimo entro cui

provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procederà al recupero del credito per via stragiudiziale e/o giudiziale, direttamente o tramite società di recupero credito, secondo le disposizioni di legge e in base a valutazioni relative al valore e all'anzianità del credito. Oltre al corrispettivo dovuto, il Gestore addebita all'utente gli interessi pari al vigente tasso BCE maggiorato di 3,5 punti %li per ogni giorno di ritardo successivo alla data di scadenza riportata in fattura nonché le eventuali spese postali sostenute per comunicazioni relative a solleciti di pagamento.

5. L'utente buon pagatore (che ha pagato regolarmente negli ultimi 2 anni tutte le fatture nei termini ivi indicati) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni dalla data di decorrenza del calcolo degli interessi.
6. Nei casi di tardiva presentazione della comunicazione di attivazione o variazione dell'occupazione o conduzione, ovvero di mancata o errata comunicazione, il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli interessi pari al vigente tasso BCE maggiorato di 3,5 punti %. I recuperi hanno retroattività non superiore a 5 anni dalla data della mancata, tardiva o errata presentazione della comunicazione o dalla data di comunicazione all'utente degli esiti delle eventuali attività di controllo effettuate.
7. Il Gestore può individuare procedure semplificate di gestione delle morosità e gli importi al di sotto dei quali sono applicate.
8. Nel caso di mancata o errata comunicazione il Gestore può richiedere il rimborso delle spese di controllo sostenute, fino a un massimo pari al 30% della somma da recuperare comprensiva degli interessi.

ART. 11 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della L.R. Emilia-Romagna 5 ottobre 2015 n. 16, le violazioni delle disposizioni del presente regolamento unico sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, compresa fra un minimo di euro 50,00 e un massimo di euro 500,00. Le fattispecie costituenti le violazioni del presente regolamento e le corrispondenti sanzioni sono contenute nell'Allegato 4 - "Sanzioni".
2. Le funzioni inerenti l'accertamento e la contestazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono effettuate dal Comune tramite il Gestore nell'ambito delle relative funzioni. A tal fine i dipendenti del Gestore sono nominati agenti accertatori secondo le modalità stabilite con il regolamento di Atersir approvato con Deliberazione di Consiglio d'ambito n. 51 del 21 luglio 2016.
3. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. Emilia-Romagna 5 ottobre 2015 n. 16, che modifica l'art. 22 della L.R. Emilia-Romagna 23 dicembre 2011 n. 23, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni del presente articolo sono riscossi dal Comune e sono destinati al miglioramento del servizio, alle attività di controllo e alle attività di informazione ed educazione.
4. Nelle more del perfezionamento dei percorsi di formazione di competenza di Atersir e del Comune, previsti dal regolamento di Atersir sopra richiamato, e della conseguente nomina degli Agenti Accertatori, le competenze in materia di sanzioni amministrative restano in capo al Comune.

SEZIONE II - Modalità di applicazione

ART. 12 - Determinazione e articolazione della tariffa

1. Il prelievo del corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato anche sulla base delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che saranno rilevate "a prestazione", "a volume", "a peso" o con altre metodologie simili.
2. Il Gestore, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 20 aprile 2017, ha adottato per tutte le utenze sistemi di raccolta del rifiuto indifferenziato in grado di:
 - i. identificare l'utenza che conferisce;
 - ii. registrare il numero dei conferimenti;
 - iii. misurare la quantità di rifiuto urbano conferito al servizio pubblico con riferimento quanto meno all'indifferenziato (i rifiuti oggetto di misurazione sono nel seguito denominati "rifiuti misurati").

L'attrezzatura necessaria al funzionamento dei suddetti sistemi (nel seguito "dotazione") sarà consegnata agli utenti (domestici e non domestici) dopo la presentazione della comunicazione di cui all'art. 7. Tale sistema comporta i seguenti oneri in carico all'utenza:

- a) l'utente è obbligato a ritirare la dotazione personalizzata entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al citato art. 7;
 - b) la riconsegna della dotazione deve avvenire preventivamente alla comunicazione di cessazione di cui all'art. 7. È vietato il trasferimento della dotazione personalizzata salvo espressa richiesta al Gestore;
 - c) l'utente è responsabile della dotazione ricevuta e, in caso di furto o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione e agli altri adempimenti necessari ai fini del corretto calcolo della tariffa. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o smarrimento fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore.
3. La classificazione dell'utenza domestica o non domestica avviene sulla base dell'effettiva destinazione dei locali e delle aree scoperte di cui risultano occupanti, conducenti o detentori. Se uno stesso immobile è destinato sia a usi domestici che non domestici, dovranno essere attivati due distinti contratti di servizio - uno domestico e uno non domestico - con attribuzione delle relative superfici. Qualora in un'unità immobiliare adibita a utenza domestica sia esercitata promiscuamente un'attività economica e non possa essere individuata la superficie a essa riferita, si applica globalmente la tariffa per le utenze domestiche.
 4. È vietato conferire le singole frazioni di rifiuti differenziati e indifferenziati in contenitori diversi e con modalità differenti da quelle indicate dal Gestore.
 5. Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sua sostenibilità economica, oltre che per evitare ogni forma di scarico abusivo di rifiuti urbani, è previsto per ciascuna categoria di utenza che una quota della tariffa sia calcolata su un quantitativo minimo

annuale di rifiuti misurati approvato ogni anno da Atersir sulla base dei quantitativi di rifiuti misurati raccolti a livello comunale rendicontati dal Gestore.

6. Il Gestore si impegna a consegnare le dotazioni per il rifiuto indifferenziato di volume superiore a 40 litri entro 30 giorni dalla richiesta dell'utente. In caso di ritardo le dotazioni si considerano consegnate dopo 30 giorni dalla richiesta se in favore dell'utente.
7. Il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio la cui volumetria è individuata dalla delibera di approvazione della tariffa. La delibera di approvazione della tariffa stabilisce le misure, ivi incluse eventuali sanzioni ai sensi dell'art. 11, del valore economico della Quota Variabile di Base, da applicarsi nei confronti delle utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione e/o delle utenze che, pur avendola ritirata, non abbiano effettuato nell'arco dell'anno alcun conferimento di rifiuti misurati.
8. In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico si tiene conto dei conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo alla perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.

ART. 13 - Trasmissione delle banche dati

- 1) Nelle more dell'operatività dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e al controllo dell'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per le singole utenze e i relativi aggiornamenti, con periodicità, modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.
- 2) Ai sensi dell'art. 1 comma 791 della Legge n. 160/2019, ai fini del controllo e del recupero della tariffa corrispettiva puntuale, il Comune autorizza il Gestore ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria per il tramite degli enti medesimi. A tal fine, l'ente locale consente sotto la propria responsabilità ai soggetti affidatari l'utilizzo dei servizi di cooperazione informativa forniti dall'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche vigenti, previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
- 3) Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della tariffa corrispettiva puntuale, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per le finalità istituzionali di interesse pubblico previste dagli artt. 59 e 73 del Codice Privacy, ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 -

Codice dell'Amministrazione Digitale - e del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

- 4) Le parti regoleranno eventualmente con convenzione o corrispondenza la cadenza, il tracciato e le modalità di trasmissione degli scarichi delle banche dati.

ART. 14 - Periodi di applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree scoperte.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e aree sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la comunicazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata/variata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione/variazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la comunicazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'art. 7 decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
5. Nei casi di:
 - a. utenze domestiche non residenti tenute a disposizione dal proprietario e di fatto non utilizzate e per quelle utilizzate per uso stagionale, occupate o detenute in modo non continuativo, ma ricorrente per un periodo complessivo nel corso dell'anno indicato annualmente nella delibera di approvazione della tariffa;
 - b. utenze domestiche non residenti tenute a disposizione da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
 - c. locali e aree - diverse dalle abitazioni - adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno indicato annualmente nella delibera di approvazione della tariffa, la quota variabile è commisurata, previa richiesta dell'interessato, ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

ART. 15 - Corrispettivo per le differenti categorie di utenza

Utenze domestiche

1. La parte fissa della Tariffa è composta da una quota fissa e una quota fissa normalizzata. La quota fissa è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici complessive riferibili alle utenze domestiche esistenti sul territorio comunale, moltiplicata per la superficie occupata da ciascuna utenza e corretta con un coefficiente in funzione del numero di componenti del nucleo familiare dell'utenza. In presenza di pertinenze, la

superficie dell'utenza è costituita dalla somma della superficie dell'abitazione principale e di quelle delle singole pertinenze. La quota fissa normalizzata è calcolata sulla base della composizione del nucleo familiare e del coefficiente di produttività (kb).

2. La quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuto misurato conferito da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuti misurati prodotti da ciascuna utenza. Si riferisce a:
 - a) un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui per categoria di utenza domestica di rifiuto misurato;
 - b) un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopracitati, determinati attraverso i sistemi di cui all'art. 12 comma 2.
3. Le modalità di calcolo della parte fissa e variabile della tariffa sono illustrate nel dettaglio nell'Allegato 2 "Composizione della tariffa".
4. Il numero degli occupanti l'immobile è quello del nucleo familiare che vi ha stabilito la residenza come risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico dimoranti nell'immobile per almeno sei mesi nell'anno solare come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
5. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove (studenti ecc.). Nel caso in cui un componente il nucleo familiare presti servizio di volontariato o attività lavorativa all'estero e nel caso sia degente o ricoverato presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa se viene fornita adeguata documentazione.
6. Per gli immobili delle utenze domestiche non residenti, si considera un numero di componenti, come riportato nella seguente tabella, qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dal presente Regolamento:

componenti	da mq	a mq
1	0	100
2	101	170
3	171	250
4	251	350
5	351	500
6	501	999999

Resta ferma la possibilità per il Gestore di applicare, in sede di controllo, il numero di occupanti emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza. Nei casi di cui all'art. 14, c. 5, lett. a) e b) si considera un numero di componenti pari a 1 (uno).

7. Cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito con classificazione catastale in categoria C/2, C/6 e C/7 che non costituiscono pertinenza di un'utenza domestica secondo la definizione di cui all'art. 2 c. 8 (di seguito indicati come "utenza domestica secondaria") costituiscono una posizione contrattuale a sé stante, ricevono in consegna la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani e sono classificati quale utenza domestica non residente con numero di componenti pari a 1 (uno). Nel caso in cui l'utente sia residente nel medesimo Comune, in riferimento all'utenza domestica secondaria potrà richiedere al Gestore di non ricevere la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani presentando, sui moduli predisposti dal Gestore, un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 in cui dichiara di utilizzare l'immobile quale pertinenza di fatto. Per tali immobili la tariffa sarà calcolata applicando esclusivamente la parte fissa della Tariffa; qualora l'utente ometta di denunciare il numero dei componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 7, il numero di occupanti sarà calcolato come da tabella di cui al precedente comma 6. Resta ferma la facoltà del Gestore di effettuare sopralluoghi e controlli e di recuperare la tariffa dovuta in caso di false dichiarazioni.
8. Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già qui residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate da altri a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato in una unità, ovvero ridotto di una unità nei casi in cui la persona sia un componente di un nucleo familiare più esteso, previa presentazione di comunicazione corredata di idonea documentazione.
9. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Titolare e responsabile del versamento è uno degli intestatari della scheda anagrafica, con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti.
10. Il numero degli occupanti per il computo della tariffa è quello risultante alla data di emissione della fattura di cui all'art. 8, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Utenze non domestiche

11. La parte fissa è composta da una quota fissa e una quota fissa normalizzata ed è determinata in funzione della categoria economica e/o destinazione d'uso ai sensi del D.P.R. 158/1999, della superficie dichiarata e/o accertata e della conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti misurati.
12. La quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuto misurato conferito da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuti misurati prodotti da ciascuna utenza. Si riferisce a:
 - a) un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui di rifiuto misurato fissati in funzione del contenitore più piccolo a disposizione dell'utenza;
 - b) un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopracitati, determinati attraverso i sistemi di cui all'art. 12 comma 2.
13. Le modalità di calcolo della parte fissa e variabile della tariffa sono illustrate nel dettaglio nell'Allegato 2 "Composizione della tariffa" ..

14. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato 3.
15. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato 3 viene di regola effettuata ai sensi dal D.P.R. 158/1999 sulla base della vigente classificazione ATECO delle attività economiche adottata dall'ISTAT relative all'attività principale, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
16. Le attività non classificabili in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
17. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio e corrisponde a quella dell'attività prevalente così come codificata dalle vigenti categorie ATECO. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
18. Le utenze non domestiche che svolgono la propria attività su superfici distinte tra loro, ubicate al medesimo indirizzo o facenti parte dello stesso fabbricato, possono richiedere al Gestore di conferire i propri rifiuti con la dotazione associata al contratto individuato quale utenza non domestica "principale", senza ricevere ulteriori dotazioni in riferimento alle superfici relative alle utenze non domestiche "secondarie". In tal caso la tariffa per le utenze "secondarie", con invarianza della categoria tariffaria applicata, sarà calcolata applicando la sola parte fissa.

ART. 16 - Tariffa giornaliera

1. Il corrispettivo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 180 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della parte fissa della tariffa annuale, incrementata della percentuale definita nella delibera di approvazione della tariffa.
3. In occasione di manifestazioni e spettacoli in area pubblica o privata non compresi nell'elenco annuale e nei relativi aggiornamenti trasmessi dal Comune al Gestore, l'organizzatore è tenuto a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento dei rifiuti accollandosi i relativi oneri. Il Comune trasmette in tempo utile al Gestore del servizio i dati relativi a licenze o autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico rilasciate affinché possa effettuare gli opportuni accertamenti e attivare gli eventuali servizi temporanei necessari.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.

ART. 17 - Tributo provinciale

1. Unitamente alla tariffa corrispettiva ex art. comma 668 della Legge 147/2013 è applicato e riscosso il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tariffa stessa.

ART. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa è dovuta nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (Legge 147/2013, art. 1 comma 656).
2. La tariffa è dovuta nella misura del 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata (Legge 147/2013, art. 1 comma 657).
3. Le riduzioni e agevolazioni di cui ai commi precedenti non possono incidere sulla parte di tariffa legata alla misura dei rifiuti effettivamente conferiti.

Compostaggio individuale e di comunità

4. Alle utenze che, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica la riduzione definita nella delibera di approvazione della tariffa. (D.Lgs. 152/2006 art. 208 comma 19-bis). La riduzione decorre dalla data di consegna della compostiera da parte del Gestore o, negli altri casi, dalla data di presentazione dell'istanza.
5. L'Amministrazione Comunale, il Gestore o soggetti da essi formalmente delegati possono in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuano controlli su almeno il 5% di compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate (allegato alla D.G.R. 2218/2016). In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica di compostaggio, l'utente è tenuto a dare formale comunicazione al Gestore entro e non oltre 30 giorni riconsegnando la compostiera ricevuta in dotazione. La riduzione è riconosciuta fino alla data di comunicazione di cessazione, salvo prova contraria.
6. A seguito di verifica propria o del Comune, il Gestore dispone la revoca della riduzione a decorrere dalla data in cui sia stato rilevato, con accesso presso l'utenza, che la pratica del compostaggio individuale non sussiste.
7. Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. si applica la riduzione definita nella delibera di approvazione della tariffa. La riduzione per compostaggio di comunità è alternativa alla riduzione per compostaggio individuale di cui ai commi precedenti.

Conferimenti presso i Centri di Raccolta

8. Per le utenze che attuano il conferimento differenziato dei propri rifiuti urbani presso i Centri di Raccolta tramite un idoneo sistema che permetta di quantificare i conferimenti e ricondurli alle singole utenze si applicano le riduzioni stabilite annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.

Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari

9. Nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti bambini di età inferiore ai 36 mesi e/o soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici (ausili per incontinenza, sacche per dialisi, altri casi specifici soggetti a valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale), la quota variabile è calcolata tenendo conto di una "franchigia" ovvero di un numero di litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva), nel rispetto di modalità e limiti disciplinati annualmente nella delibera di approvazione della tariffa che stabilisce altresì requisiti e modalità di accesso.

L'agevolazione per l'utilizzo di pannolini è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino, sulla base degli aggiornamenti della banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale. Nella trasmissione della banca dati al Gestore, il Comune specifica l'eventuale presenza di minori di 36 mesi. L'agevolazione produce effetti dal giorno di nascita del bambino e cessa automaticamente al compimento del 36° mese di vita.

La riduzione per l'utilizzo di presidi medico-sanitari è riconosciuta su richiesta presentata dall'utente compilando il modulo predisposto dal Gestore, che conterrà l'autocertificazione dello stato di famiglia da cui risulti la presenza nel nucleo familiare del soggetto che necessita di presidi medico-sanitari specifici, e dovrà essere corredata da un documento comprovante la necessità di ricorso ai presidi (certificato del medico di famiglia, certificato dell'ASL competente, certificato di un medico iscritto all'Ordine dei Medici, bolla di consegna dei presidi timbrata dall'ASL, nota dell'ASL o del Comune attestante il diritto alla consegna dei presidi). Il documento deve avere data non antecedente l'anno solare precedente alla richiesta stessa, ad eccezione di quello che attesta una patologia cronica. La richiesta è da presentare entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto. La riduzione cessa automaticamente in caso di "uscita" dal nucleo familiare del codice fiscale del soggetto agevolato (decesso, migrazione in altro Comune o a indirizzo differente del medesimo Comune). Qualora venga meno il presupposto legittimante l'agevolazione in corso d'anno, l'interessato deve darne formale comunicazione al Gestore; il diritto all'agevolazione cessa dalla data in cui viene meno il presupposto. La riduzione si applica dalla data in cui si è verificato il presupposto se l'istanza è presentata nei termini di presentazione della comunicazione di attivazione o, altrimenti, dalla data di presentazione dell'istanza.

ART. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa è dovuta nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione

della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (Legge 147/2013, art. 1 comma 656).

2. La tariffa è dovuta nella misura del 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata (Legge 147/2013, art. 1 comma 657).
3. Le riduzioni e agevolazioni di cui ai commi precedenti non possono incidere sulla parte di tariffa legata alla misura dei rifiuti effettivamente conferiti.

Avvio autonomo a riciclo

4. La tariffa è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, di aver avviato a riciclo nell'anno di riferimento (Legge 147/2013, art. 1 comma 649). La tariffa è ridotta nella parte variabile in termini assoluti (€/kg) nel rispetto di modalità e limiti indicati nella delibera di approvazione della tariffa. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, a pena di decadenza, compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione ivi indicata, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

Compostaggio individuale e di comunità

5. Alle utenze che, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica la riduzione definita nella delibera di approvazione della tariffa. (D.Lgs. 152/2006 art. 208 comma 19-bis)
6. L'Amministrazione Comunale, il Gestore o soggetti da essi formalmente delegati effettuano controlli su compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate nella misura minima del 5%. (allegato alla D.G.R. 2218/2016)
7. A seguito di verifica propria o del Comune, il Gestore dispone la revoca della riduzione a decorrere dalla data in cui sia stato rilevato, con accesso presso l'utenza, che la pratica del compostaggio individuale non sussiste.
8. Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. si applica la riduzione definita nella delibera di approvazione della tariffa. La riduzione per compostaggio di comunità è alternativa alla riduzione per compostaggio individuale di cui ai commi precedenti.

Conferimenti presso i Centri di Raccolta

9. Per le utenze che attuano il conferimento differenziato dei propri rifiuti urbani presso i Centri di Raccolta tramite un idoneo sistema che permetta di quantificare i conferimenti e ricondurli alle singole utenze si applicano le riduzioni stabilite annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.

Attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, devoluzione di beni alimentari e non (Legge 147/2013, art. 1 comma 659 lettera e-bis; Legge 147/2013, art. 1 comma 652) (L.R. 16/2015, art. 3 commi 3 e 4)

10. È riconosciuta una riduzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente definite e promosse dal Comune. La riduzione è così determinata:
 - a. per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd specifico;
 - b. per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite del Kd specifico calcolato sui primi 300 mq. Per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un'ulteriore riduzione pari a 20 euro per ogni tonnellata.
11. Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi secondo modalità preventivamente definite e promosse dal Comune, prodotti non alimentari derivanti dalla propria attività rispondenti ai requisiti di cui all'art. 13 comma 3 del D.Lgs. 460/1997 è riconosciuta una riduzione della parte fissa della tariffa pari 20 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti.
12. Le agevolazioni di cui ai commi 10 e 11 sono riconosciute nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. i Comuni dovranno raccogliere le adesioni delle imprese che attuano azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti;
 - b. i Comuni dovranno inoltre raccogliere, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, la certificazione comprovante la donazione complessivamente effettuata nell'anno sia da parte delle imprese donatrici che da parte dei beneficiari della donazione medesima;
 - c. le imprese dovranno tenere a disposizione del Comune la documentazione comprovante le singole donazioni per i controlli a campione che effettuerà il Comune medesimo.
13. Alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, quali ad esempio quelli rientranti nel progetto "ancora utili", è applicata una riduzione del 10% della parte fissa della tariffa.
14. Alle utenze non domestiche certificate "Ecolabel" (in base al Decalogo Legambiente Turismo) è riconosciuta una riduzione percentuale del 10% della parte fissa della tariffa.
15. Le riduzioni di cui ai punti precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione. (fonte: linee guida ANCI-Atersir del 7 luglio 2016)

Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica

16. È fatta salva la facoltà per il Comune di disciplinare nella delibera di approvazione della tariffa riduzioni per la produzione in via continuativa di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari da parte di specifiche utenze non domestiche (es. case di cura e di riposo per anziani, asili nido etc..).

ART. 20 - Ulteriori riduzioni

1. Il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune (Legge 147/2013, art. 1 comma 660).
2. La delibera di cui al comma 1 stabilisce la misura delle riduzioni, la quota (fissa, fissa normalizzata e/o variabile di base) su cui applicarle, i requisiti, le modalità di accesso e il limite di spesa complessivo da iscriversi a bilancio a copertura delle stesse.
3. Le riduzioni sono applicate di regola a congruaggio mediante compensazione o, in caso di impossibilità a compensare, mediante rimborso.

ART. 21 - Pluralità di riduzioni e agevolazioni

1. Le riduzioni di cui agli articoli 18 e 19 commi 1, 2 si applicano sulla parte Fissa della tariffa, nelle misure indicate nei medesimi articoli nonché nella delibera di approvazione della tariffa.
2. Qualora fossero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
3. In ogni caso la tariffa non può essere ridotta in misura superiore a quanto determinato nella delibera di approvazione della tariffa.

ART. 22 - Sostituzione del Comune all'utenza per il pagamento della tariffa

1. Il Comune può prevedere con apposito atto, nell'ambito dei propri interventi socio assistenziali, di assumersi l'onere del pagamento totale o parziale della tariffa relativamente all'abitazione occupata direttamente da soggetti assistiti in modo permanente dai Servizi Sociali che versino in condizioni di grave disagio sociale. Le somme corrispondenti sono finanziate dal bilancio comunale con apposite autorizzazioni di spesa. Le agevolazioni tariffarie potranno essere applicate, ferma restando l'esclusione per immobili di categoria catastale A1/A8/A9, in presenza di limiti reddituali comprovati dall'indicatore ISEE e previamente individuati dal Comune o mutuati da provvedimenti di Atersir. In questi casi il Gestore emette la fattura intestata al soggetto obbligato con recapito della stessa al Comune richiedente.

SEZIONE III - Disposizioni transitorie e finali

ART. 23 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2020.
2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia e in particolare si fa rinvio al D.M. 20 aprile 2017, alle normative ambientali e di settore correlate, alle disposizioni di cui alla Legge 147/2013 con specifico riferimento all'art. 1 commi 667 e 668 e al D.P.R. 158/1999.
3. Le modifiche introdotte dalla legge italiana e/o comunitaria in tema di gestione dei rifiuti e tariffa rifiuti integrano di diritto il presente Regolamento, sostituendosi alle clausole difformi, se trovano immediata applicazione.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D.M. 20 aprile 2017.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non è più applicabile il precedente regolamento in materia nonché ogni norma comunale con esso contrastante.
7. Gli obblighi sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono disciplinati dai precedenti regolamenti e norme comunali al momento vigenti.
8. Al Gestore che adotti la bolletta multi-servizi come modalità di riscossione contestuale della tariffa relativa a una pluralità di servizi erogati, di cui almeno uno soggetto a regolazione da parte di ARERA, è consentito derogare ai termini di cui agli articoli 8, 9 e 10 a patto che adotti i termini previsti per le medesime fattispecie nell'ambito degli altri servizi erogati e soggetti a regolazione da parte di ARERA.
9. In caso di violazioni alle norme di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 9-bis della L.R. Emilia Romagna 16/2015, nonché le sanzioni previste dalla legge per violazioni di natura ambientale legate al mancato rispetto del D.Lgs. 152/2006 e delle normativa di settore collegate.

ALLEGATO 1**Rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani**

Descrizione	Codice EER
toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*	08 03 18
imballaggi in carta e cartone	15 01 01
imballaggi in plastica	15 01 02
imballaggi in legno	15 01 03
imballaggi metallici	15 01 04
imballaggi in materiali compositi	15 01 05
imballaggi in materiali misti	15 01 06
imballaggi in vetro	15 01 07
imballaggi in materia tessile	15 01 09
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	15 02 03
apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	16 02 14
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*	16 02 16
carta e cartone	20 01 01
vetro	20 01 02
rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20 01 08
abbigliamento	20 01 10
prodotti tessili	20 01 11
Olii e grassi commestibili	20 01 25
vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*	20 01 28
detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29*	20 01 30
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*	20 01 32
batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	20 01 34

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	20 01 36
legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	20 01 38
plastica	20 01 39
metallo	20 01 40
rifiuti biodegradabili	20 02 01
terra e roccia	20 02 02
altri rifiuti non biodegradabili	20 02 03
rifiuti urbani indifferenziati	20 03 01
rifiuti dei mercati	20 03 02
rifiuti della pulizia stradale	20 03 03
rifiuti ingombranti	20 03 07
altri rifiuti urbani indifferenziati non specificati altrimenti	20 03 99

ALLEGATO 2

Composizione della tariffa

1. Calcolo della tariffa delle utenze domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa, una quota fissa normalizzata e una quota variabile. Per le utenze domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{fn} + Q_{vb} + Q_{va} - Q_{CDR}$$

Q_f: QUOTA FISSA (canone base di servizio). La quota fissa per nucleo familiare è calcolata in modo pesato rispetto al numero di contribuenti e alla superficie sulla base di un coefficiente denominato rapporto di produzione *K_a* (allegato 1 - tabelle 1a e 1b del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo lineare, determinando così una quota fissa per nucleo familiare che privilegia le famiglie più numerose.

È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurabili.

Q_{fn}: QUOTA FISSA NORMALIZZATA (canone base di servizio). La quota fissa normalizzata è calcolata sulla base della composizione del nucleo familiare e di un coefficiente denominato rapporto di produzione *K_b* (allegato 1 - tabella 2 del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato anche dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo non lineare, determinando così una quota fissa diversa per nucleo familiare in base al numero di componenti (da 1 a 6 componenti).

È relativa ai centri di costo di gestione delle frazioni merceologiche non misurabili che dipendono però dalla effettiva produzione del rifiuto rapporto al precedente coefficiente *K_b* da parte delle varie categorie di utenza.

Q_{vb}: QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta - trasporto - smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, definendo per ogni nucleo familiare un numero di litri minimi sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

Q_{va}: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione del servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti

(litri) eccedenti il valore minimo e il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze domestiche.

QCDR: QUOTA INCENTIVO CDR. È la quota che l'utenza riceve quale incentivo per il conferimento alla stazione ecologica delle proprie frazioni riciclabili.

2. Calcolo della tariffa delle utenze non domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa, una quota fissa normalizzata e una quota variabile. Per le utenze non domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{fn} + Q_{vb} + Q_{va} - Q_{CDR} - Q_{AVV}$$

Q_f: QUOTA FISSA (canone base di servizio). La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione K_c pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 - tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di K_c più vicino a quello previsto nelle tabelle 3a e 3b. È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurabili.

Q_{fn}: QUOTA FISSA NORMALIZZATA (canone base di servizio). La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione K_d pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 - tabelle 4a e 4b del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di K_d più vicino a quello previsto nelle tabelle 4a e 4b. È relativa ai centri di costo di gestione delle frazioni merceologiche non misurabili che dipendono però dalla effettiva produzione del rifiuto indifferenziato in rapporto al precedente coefficiente K_d da parte delle varie categorie di utenza.

Q_{vb}: QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta - trasporto - smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti e alla tipologia (volume) del contenitore più piccolo a disposizione dell'utenza, definendo quindi per ogni categoria e per ogni tipologia di contenitore un numero di litri minimi, sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

Q_{va}: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di

attivazione del servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo e il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze non domestiche.

QCDR: QUOTA INCENTIVO CDR. È la quota che l'utenza riceve quale incentivo per il conferimento alla stazione ecologica delle proprie frazioni riciclabili.

QAVV: QUOTA AVVIO AUTONOMO A RICICLO. È la riduzione applicata alle utenze non domestiche in proporzione ai rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato autonomamente a riciclaggio.

ALLEGATO 3

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Comuni con più di 5.000 abitanti

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.), luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta, negozi di abbigliamento
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club
31. Parti comuni condomini